

Dott. Giovanni Paolo Bortolotti
Dott.ssa Manuela Conci
Dott. Giulio Quaresima
Dott. Stefano Angeli
Dott. Mirko Micheletti
Dott. Massimo Canal

GENTILE CLIENTE

Circolare del 10/05/2022

OGGETTO: Decreto Legge nr. 36/2022 "decreto PNRR-2"

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, il D.L. 36/2022 "decreto PNRR-2" recante misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.

Tra i provvedimenti adottati, si segnalano di seguito quelli relativi al regime sanzionatorio in caso di mancata accettazione di un pagamento elettronico ed all'estensione dell'obbligo di emissione delle fatture in modalità elettronica.

SANZIONI MANCATA ACCETTAZIONE PAGAMENTI ELETTRONICI – Art. 18

A decorrere dal 30 giugno 2022 entra in vigore il regime sanzionatorio per la mancata accettazione di pagamenti elettronici (es. Pos, carta di credito ecc.) da parte di imprese e professionisti.

È prevista una sanzione di € 30 per ciascuna transazione rifiutata, a prescindere dall'importo, aumentata del 4% del valore della transazione.

Viene inoltre previsto per i soggetti che gestiscono gli strumenti di pagamento elettronico (banche e società del settore), l'obbligo di trasmettere giornalmente all'Agenzie delle Entrate le movimentazioni effettuate in moneta elettronica.

ESTENSIONE OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA – Art.18

A decorrere dal 1° luglio 2022 entra in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica anche per i seguenti soggetti:

- **soggetti rientranti nel "regime di vantaggio"** di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;
- **soggetti rientranti nel regime forfetario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
- **soggetti rientranti nel regime della Legge 398/1991** che nel periodo d'imposta precedente, hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

Restano esclusi dal nuovo obbligo fino al 31.12.2023, i soggetti sopra indicati che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 25.000

Con l'obbligo di fatturazione elettronica, anche i predetti soggetti dovranno:

- ricevere le fatture passive in modalità elettronica tramite Sistema di Interscambio;
- conservare in modalità sostitutiva, le fatture emesse e ricevute;

- assolvere l'imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse esclusivamente con modalità telematica (F24) e cadenza trimestrale.

Per quanto riguarda i termini di emissione delle fatture elettroniche trovano applicazione le norme ordinarie. La trasmissione della fattura elettronica dovrà avvenire entro 12 giorni dalla data di emissione. Per il terzo trimestre 2022, ai soggetti sopra indicati, non si applicano le sanzioni in caso di tardiva emissione della fattura elettronica purché la stessa sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali ulteriori informazioni.

COMMERCIALISTI ASSOCIATI
BORTOLOTTI & CONCI